

Schema

ACCORDO CONVENZIONATO TRA IL COMUNE DI FORLÌ E LA SOCIETÀ LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

L'anno (.....), il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra:

- GIORGIO MUSSO, nato a Torino il 18/11/1960, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, che interviene per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Forlì**, con sede a Forlì in Piazza A. Saffi, 8, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00606620409, nella sua qualità di Segretario Generale e Direttore Generale nominato dal Sindaco con decreto n. 25 del 2020, il quale è competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferita dall'art.107, c.3, lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 38 c.6, lett. b) dello Statuto, nonché ai sensi dell'art.18, c.3 e 4 , del Codice III, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, "**Comune**";

e

- ANNA MARIA GALASSI, nata a Forlì il 25/07/1954, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi Legale Rappresentante della società in house, **Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.**, con sede legale a Forlì in Piazza A. Saffi n. 8, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese n.03943760409, nel prosieguo del presente atto denominata per brevità "**Società**" o "**LTRH**", che agisce in questo atto anche per conto della società FMI srl;

PREMESSO CHE:

- Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è la società costituita quale strumento di gestione, programmazione e controllo coordinati ed unificati delle più importanti partecipazioni societarie del Comune di Forlì e di gestione dei connessi diritti di socio;

- la quota di partecipazione del Comune di Forlì è 78,13%;

- in data 14/07/2015 è stata firmata da tutti i comuni soci la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi; in data 04/07/2017 si è proceduto ad una nuova sottoscrizione;

- la Dr.ssa Anna Maria Galassi interviene nel presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi nel nome, per conto e nell'interesse della Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., senza obbligo della certificazione antimafia, trattandosi di società sottoposta a controllo analogo da parte del Comune di Forlì;
- in data 15/12/2020, protocollo INAIL n. 25363066, è stato rilasciato Durc On Line regolare, in atti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva, è stato approvato lo schema del presente accordo convenzionato fra il Comune e la Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;

Ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Attività e servizi svolti dal Comune di Forlì a favore di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A

1. Il Comune di Forlì mette temporaneamente a disposizione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., i locali necessari alle società perché possa svolgere la sua attività, strumentale alle finalità istituzionali del Comune.
2. Il Comune fornisce alla Società le attrezzature d'ufficio, le utenze (energia elettrica, riscaldamento, fax, fotocopiatrice multifunzione), la pulizia dei locali. Il materiale inventariabile è registrato nell'inventario comunale, con annotazione dell'assegnazione qui prevista. Il Verbale di consistenza dovrà essere debitamente aggiornato in corso d'anno, se si presenta la necessità.
3. Il Comune fatturerà un corrispettivo generale annuo pari a complessivi € 17.450,00 (euro diciassettemilaquattrocentocinquanta) oltre I.V.A. a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., determinato come segue:
 - i) € 13.300,00 (euro tredicimilatrecento) per messa a disposizione dei locali e relative pulizie, come risultante da perizia di stima in atti;
 - ii) € 4.150,00 (euro quattromilacentocinquanta) per messa a disposizione delle attrezzature d'ufficio e utenze

Articolo 2- Messa a disposizione da parte del Comune di competenze tecniche e/o amministrative interne –Distacchi e/o comandi di personale

Il Comune di Forlì potrà, nel quadro di progetti condivisi e di reciproco interesse o che impattano sul patrimonio del Comune e/o della società LTRH, mettere a disposizione di LTRH competenze tecniche e/o amministrative tramite propri dipendenti che, nel caso di procedure amministrative in cui sia prevista la figura del RUP, potranno altresì ricoprire tale ruolo.

Tali rapporti verranno autorizzati e formalizzati di volta in volta secondo i Regolamenti del Comune. LTRH rifonderà al Comune i relativi costi .

Articolo 3 – Messa a disposizione dei locali

1. Il Comune di Forlì mette temporaneamente a disposizione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., i locali di proprietà comunale ubicati in Corso Diaz n. 21, censiti al Catasto fabbricati al foglio

178, part. 300 porzione, meglio evidenziati nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, affinché possano svolgervi la propria attività strumentale alle finalità istituzionali del Comune.

2. I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ed al termine dell'utilizzo dovranno essere restituiti entro 10 gg. dalla data di fine rapporto, in buono stato di manutenzione e di funzionalità, completi di ogni accessorio, di impianti, puliti e tinteggiati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Articolo 4 - Responsabilità'

Ogni responsabilità diretta od indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune, comunque inerente l'utilizzo dei locali, sarà a totale carico di Livia Tellus Romagna Holding spa. Il Comune rimarrà, pertanto, del tutto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere, a qualunque titolo, da LTRH, che manleva il Comune stesso da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivi in qualsiasi momento e modo dall'utilizzo dei locali.

Articolo 5 – Vigilanza del Comune e responsabilità della Società

1. La Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. sarà direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente accordo convenzionato e sarà tenuta a risarcire tutti i danni a beni e/o persone causati nell'esecuzione dei servizi e delle funzioni oggetto del presente accordo convenzionato.

2. Il Comune attiva un sistema di vigilanza per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali.

Articolo 6 – Inadempienze

Il Comune di Forlì ha facoltà di risolvere di diritto la concessione in uso dei locali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, da attuarsi mediante comunicazione da parte del Comune, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di inadempienze da parte del concessionario relativamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare rilevanza delle stesse:

- 1) mutamento della destinazione d'uso dei locali, senza preventiva autorizzazione del Comune di Forlì;
- 2) mancato pagamento del corrispettivo di concessione ed oneri accessori;
- 3) grave inosservanza degli obblighi previsti nel presente contratto o di norme o di regole urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza e sanitaria imputabile a negligenze del concessionario;
- 4) esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

Articolo 7 – Obblighi di cui alla L. 136/2010

1. Il presente accordo convenzionato è esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010, essendo stipulata fra il Comune e società sottoposta a controllo analogo a quello esercitabile sulle

strutture comunali (cd. affidamento *in house*), in conformità all'orientamento espresso nella determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 22 dicembre 2010, n. 10.

2. Resta ferma la piena osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte della Società nei confronti di terzi.

Articolo 8 – Durata

Il presente accordo convenzionato ha durata a far data dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Al termine dell'accordo convenzionato, lo stesso potrà essere eventualmente rinnovato, dietro presentazione di formale richiesta da parte dell'interessato prima della scadenza della stessa, e previa volontà espressa in tal senso dall'Amministrazione Comunale, qualora sussistano le condizioni e secondo modalità e termini da concordarsi.

Articolo 9 – Disposizioni particolari

In relazione al provvedimento n. 3131 del 24/10/2013, emanato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, si prescrive quanto segue:

1) l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile oggetto di concessione è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

2) l'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto altro non espressamente previsto nei precedenti articoli, il presente atto si considera integrato dalle vigenti disposizioni di legge in materia di concessioni amministrative o contratti simili, nonché da quanto previsto in materia dal Codice III dei contratti del Comune di Forlì.

Articolo 11 – Controversie e foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo convenzionato, sarà di competenza esclusiva del foro di Forlì; si applicherà l'art. 13 del Codice III del Comune di Forlì.

Articolo 12 - Spese

1. Tutte le spese del presente atto, imposta di bollo, eventuale registrazione e consequenziali sono a carico della Società.

2. La presente scrittura privata, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad Iva, è da registrare in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto unitamente all'allegato, in segno di accettazione e conferma.

Livia Tellus Romagna Holding
Presidente
Anna Maria Galassi

Comune di Forlì
Direttore Generale
Giorgio Musso

Allegati: 1) planimetria dei locali messi provvisoriamente a disposizione